

(N. 1737)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1951

Statizzazione delle scuole elementari per ciechi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, estende ai fanciulli ciechi e sordomuti l'obbligo scolastico sancito dal precedente articolo 171 per tutti i fanciulli normali dal 6° al 14° anno di età.

È ovvio che, in dipendenza della succitata disposizione, lo Stato avrebbe dovuto istituire apposite scuole atte all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte di entrambe le categorie di minorati sensoriali.

Ora, mentre per i sordomuti lo Stato ha in parte già provveduto a tale necessità, mediante la creazione dei tre Istituti statali di Milano, Roma e Palermo, quasi nulla è stato fatto nei riguardi delle scuole per ciechi.

Infatti, l'istruzione obbligatoria per i fanciulli ciechi viene impartita presso Enti riconosciuti idonei a tale servizio mediante apposito decreto del Capo dello Stato (articolo 176 del testo unico sopracitato).

A ciascun decreto è ammesso un atto di convenzione con il quale le classi elementari gestite dal rispettivo Ente vengono parificate con la concessione di un contributo da parte dello Stato corrispondente al 100 per cento dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione dell'Istituto per tutto il personale insegnante.

Non esistono, quindi, per tale settore del servizio scolastico, tranne le poche classi statali funzionanti presso gli Istituti « Martuscelli » e « Colosimo » di Napoli, altre scuole elementari statali, mentre, pur non essendo obbligatoria l'istruzione secondaria presso i vari Istituti riconosciuti, funzionano scuole professionali statali istituite ai sensi del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

Risulta, pertanto, evidente la necessità di eliminare tale gravissima lacuna da parte dello Stato nei confronti della istruzione elementare per i ciechi, tanto più che l'aggravio finanziario cui si viene incontro è di non grave

entità ove si consideri che il contributo attualmente concesso agli Istituti riconosciuti copre, nella percentuale del 100 per cento, la spesa per la corresponsione degli assegni di stipendio, carovita, caropane e 13^a mensilità attribuiti a quel personale insegnante.

All'uopo si è predisposto l'unito provvedimento legislativo con il quale vengono istituite scuole elementari governative per ciechi presso gli Istituti di cui all'annessa tabella giacchè, come sopra detto, negli Istituti « Martuscelli » e « Colosimo » di Napoli già funzionano scuole elementari statali per i ciechi.

Ad illustrare brevemente i punti più salienti del provvedimento in oggetto si pone in evidenza che il personale insegnante, che sarà assunto mediante i regolari concorsi previsti dall'articolo 7 dell'unito disegno di legge, e quello che otterrà la sistemazione per effetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 11 e 12 del progetto medesimo, entrerà a far parte dei ruoli statali e sarà amministrato dal Provveditorato agli studi nella cui circoscrizione territoriale è compreso lo Istituito al quale il personale stesso appartiene.

L'articolo 10 del disegno di legge prevede, poi, le possibilità di trasferimento del personale insegnante dalle predette scuole ad altre scuole analoghe, con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Col secondo comma dell'articolo 3 si prevede l'istituzione, presso ciascuno degli Istituti per ciechi di cui alla relativa annessa tabella, di un posto per l'insegnamento della musica e del canto per ogni cinque classi elementari, da da conferirsi per incarico annuale e con l'attribuzione degli assegni corrispondenti a quelli del grado XII iniziale.

Il disegno di legge ha dovuto, inoltre, prevedere, con apposite disposizioni transitorie,

la sistemazione nei ruoli statali del personale insegnante già in servizio nelle scuole elementari parificate per ciechi, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11.

Tale provvidenza è dettata da evidenti ragioni di equità e, del resto, risponde anche ad una prassi costantemente seguita in altri casi del genere.

Naturalmente, poichè tra gli insegnanti che potranno aspirare alla sistemazione nei ruoli, in applicazione delle sopra richiamate norme transitorie, se ne trovano alcuni che, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, non sono forniti della richiesta speciale abilitazione rilasciata dalla Scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, si è dovuta prevedere la possibilità, per questi insegnanti, di conseguire tale diploma di abilitazione frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero complessivo degli insegnanti già in servizio nelle scuole predette e che entrerebbe a far parte dei nuovi ruoli si aggira sulle 75 unità.

Poichè fino ad oggi lo Stato ha sempre sostenuto, a titolo di contributo per la parificazione al 100 per cento delle scuole per ciechi di cui trattasi, la spesa relativa agli assegni di stipendio, carovita, caropane e 13^a mensilità per il personale insegnante di quelle scuole, il maggiore onere derivante dal provvedimento di statizzazione resta limitato ai soli emolumenti accessori della presenza, dell'indennità di studio e del lavoro straordinario per un importo complessivo di circa lire 21 milioni, che può essere considerato pressochè irrilevante di fronte alla importanza del servizio che per tal modo lo Stato viene ad assolvere, e cui da tempo avrebbe dovuto provvedere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole speciali.

Art. 2.

Sono istituite scuole elementari governative speciali, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella ammessa alla presente legge.

Art. 3.

Nelle provincie in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali.

L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti incaricati, in ragione d'un insegnante per ogni cinque classi d'insegnamento. L'incarico dell'insegnamento della musica e del canto è annualmente conferito dal competente Provveditore agli studi tra coloro che siano forniti del diploma previsto dal successivo articolo 8, con preferenza ai ciechi.

Gli incaricati dell'insegnamento della musica e del canto fruiscono del trattamento economico degli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato, e sono tenuti ad un obbligo di orario di venticinque ore settimanali complessivamente.

Art. 4.

Gli Istituti di cui al precedente articolo 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente Provveditore agli Studi.

Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

Art. 6.

Nelle scuole elementari per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflogici ai fini della prosecuzione degli studi.

Art. 7.

Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente Provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento elementare è necessario, oltre il possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari.

Art. 8.

Per il conferimento dell'incarico annuale di insegnamento della musica e del canto è richiesto il possesso del diploma di magistero in pianoforte, o in canto corale, o in composizione, rilasciato da un Istituto musicale governativo o pareggiato.

Art. 9.

Al personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002.

Art. 10.

Gli insegnanti delle scuole per ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per ser-

vizio, ad altre scuole per ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella, sarà inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate per ciechi per almeno un quinquennio, nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando almeno negli ultimi tre anni la qualifica complessiva di « ottimo »;

b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli governativi diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Il personale che, pur avendo cinque anni di servizio qualificato ottimo, non abbia l'abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A

tal uopo il Ministero potrà anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.

Art. 12.

Al personale che otterrà l'inquadramento nei ruoli statali in applicazione del precedente articolo 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole parificate per ciechi, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente Provveditore agli studi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 13.

Le norme della presente legge sono estese anche alle scuole elementari statali che già funzionano presso i due Istituti per ciechi « D. Martuscelli » e « P. Colosimo » di Napoli di cui all'annessa tabella.

Art. 14.

Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21.000.000 derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1950-1951 a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per le scuole elementari governative.

TABELLA DEGLI ISTITUTI PER CIECHI PRESSO I QUALI VENGONO ISTITUITE
SCUOLE ELEMENTARI GOVERNATIVE PER CIECHI.

Istituto serafico per ciechi	Assisi
» per ciechi	Cagliari
» nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II »	Firenze
» per ciechi	Lecce
» per ciechi	Milano
» per ciechi	Palermo
» per ciechi	Reggio Emilia
Scuola di metodo per ciechi « A. Romagnoli »	Roma*
Istituto per ciechi	Torino
» per ciechi « D. Martuscelli »	Napoli (1)
» per ciechi « P. Colosimo »	Napoli (1)

(1) Le scuole elementari funzionanti presso i due Istituti per ciechi di Napoli sono già statali.